



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 52 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta Pubblica

OGGETTO: Introduzione di un ipotesi speciale di contributi alle famiglie, con utilizzazione di Fondi disponibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, e dell'art. 112 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Introduzione del comma 2 nell'art. 21 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici.

L'anno **duemilaventuno** addì quindici del mese di dicembre alle ore 20.37 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

FRANCO BAZZOLI Sindaco
AMISTADI ANDREA
BAZZOLI ILARIO
BIANCHI LUIGI BRUNO
BONAZZA VALERIO
BONENTI GIUSEPPE
GIOVANNINI ADRIANO
MAZZOCCHI AMEDEO
MOLINARI SUSAN
MUSSI LUCA
SALVADORI FRANK
VALENTI MASSIMO

Non partecipano in quanto assenti i Consiglieri Ivan Bazzoli, Davide Andreoli (giustificati) e Sandro Bonazza.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.37 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n.5 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 12491 del 09/12/2021.

Oggetto: Introduzione di un ipotesi speciale di contributi alle famiglie, con utilizzazione di Fondi disponibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, e dell'art. 112 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Introduzione del comma 2 nell'art. 21 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", contiene due disposizioni di particolare rilevanza per il sostegno alla popolazione per quanto qui interessa e cioè

- l'art 106, comma 1, che ha istituito un fondo al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19,

- e l'art. 112 bis, che ha istituito un fondo, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria, da ripartirsi tra comuni beneficiari, tenendo conto della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui ivi presenti, e dei restanti comuni per i quali si è tenuto conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020;

Evidenziato che

- il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 2123342 di data 03/11/2020 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che nella tabella 1) indica per il Comune di Sella Giudicarie la possibilità di una perdita massima del gettito TARI, per l'anno 2020, pari ad € 28.343,00, che può essere coperta dalle risorse di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020;

- la Giunta provinciale con deliberazioni n. 779 di data 5 giugno 2020, n. 1825 di data 13 novembre 2020, n. 2084 e n. 2108, entrambe di data 14 novembre 2020, e n. 2262 del 22 dicembre 2020, ha ripartito ai Comuni Trentini risorse spettanti in base al citato art. 106, nell'ambito del fondo perequativo di cui all'art. 6 della LP 36/1993 e s.m.i;

Evidenziato ancora che la deliberazione della Giunta provinciale n. 2302 del 30 dicembre 2020 ha assegnato al Comune ulteriori risorse per le funzioni previste dal sopra citato art. 112 bis;

Evidenziato che nel corso del 2020 il Comune non ha utilizzato la quota TARI attribuita e le risorse sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione vincolato 2020, ma recentemente si è ritenuto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30 novembre 2021, di introdurre una fattispecie del Regolamento comunale per la

concessione di contributi da attuarsi con contributi a sostegno delle utenze non domestiche particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, attraverso l'istituto della sostituzione nel pagamento dei costi fissi della tariffa rifiuti, al soggetto obbligato al pagamento della tariffa, ed a tal fine è stata destinata parte di detta quota TARI per Euro 4.344,45;

Evidenziato che l'applicazione delle risorse già destinate a coprire la perdita di gettito TARI provenienti dalle disposizioni normative sopra citate, comporta difficoltà interpretative che in parte possono essere risolte attraverso i chiarimenti contenuti nelle **“Faq” pubblicate in materia nel sito nel Ministero dell'Economie e delle finanze, ove è possibile ricavare i seguenti principi interpretativi all'indirizzo:**

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=Pareggio+di+Bilancio&ambito=Certificazione+Covid+19&cerca_nfaq=9&cerca_text=

Faq n. 5, (aggiornamento al 21 gennaio 2021)

“La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà ristorata a ciascun comune. Tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali.”

Faq n. 9 (aggiornamento al 21 gennaio 2021)

“No. Benché l'ente possa utilizzare l'importo di cui alla Tabella 1, allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, per finanziare altri interventi covid-19 ritenuti maggiormente utili per il proprio territorio rispetto alle agevolazioni Tari, le spese sostenute per la realizzazione di tali altri interventi non devono essere ugualmente indicate nella Sezione 2 del Modello COVID-19 come “Maggiori spese 2020 –COVID 19”.

“Faq n. 11 (aggiornamento al 21 gennaio 2021)

Si conferma che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l'inserimento da parte dell'ente di alcun dato all'interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Di conseguenza, l'Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/minori spese legate all'emergenza da Covid-19, ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene riconosciuta agli enti all'interno della certificazione una stima della perdita pari all'importo di cui alla Tabella 1 allegata al DM n. 212342 del 3 novembre 2020- senza alcuna dichiarazione da parte dell'Ente. Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Al fine di evitare duplicazioni di ritorsi, si raccomanda, inoltre, di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei

contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio. Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). Pertanto, l'utilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato può essere già previsto dall'ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 2022.”

Evidenziato che complessivamente il Comune dispone di Euro 28.343,00 come quota TARI nell'anno 2020, del Fondo ai sensi dell'art 106 *del D.L. 34/2020*, confluita in avanzo di amministrazione e di essa:

- quota di Euro 4.344,45 è già stata destinata a beneficio delle utenze non domestiche con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30 novembre 2021 sopra citata
- quota di Euro 23.998,55 ancora disponibile, si intende utilizzarla per il finanziamento di iniziative a sostegno delle famiglie come si dirà più avanti;

Evidenziato che il Comune dispone anche, sempre come quota di avanzo vincolato di ulteriori Euro 29.968,56, proveniente dall'assegnazione di risorse nell'anno 2020 per le funzioni previste dal Sopra citato art. 112 bis: a tal proposito il Consorzio Comuni Trentini Società Cooperativa, Società partecipata anche da Comune di Sella Giudicarie, che costituisce il principale riferimento di supporto in approfondimento normativo, a sua volta ha pubblicato delle “Faq” tra le quali in una rispetto alla questione di utilizzabilità del Fondo per un ipotesi molto particolare a favore delle famiglie bisognose la faq menziona questa risposta data dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale pare di poter ricavare un principio di carattere generale:

“Il comma 1, dell'articolo 112-bis del DL n. 34/2020, prevede espressamente che le risorse assegnate sono finalizzate al “finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale”. Si conferma che, ferme restando le finalità di utilizzo sopra richiamate, le risorse confluite in avanzo vincolato da trasferimenti possono essere utilizzate nel 2021.”;

Rilevato che la pandemia da Covid 19, sia per la sua diffusione che per la durata ha inciso significativamente sui bilanci di tutte le famiglie residenti nel Comune di Sella Giudicarie, costrette a sostenere spese non preventivabili sia per dotarsi di dispositivi per la protezione personale e l'igienizzazione degli ambienti e sia per l'acquisto e la funzionalità dei dispositivi elettronici (device) indispensabili per la comunicazione personale a distanza oltre che per il soddisfacimento di bisogni irrinunciabili (lavoro.studio-salute, ecc);

Accertato che con l'acquisto dei beni menzionati considerate le limitazioni agli spostamenti imposte dalle disposizioni delle Autorità competenti, le famiglie contribuiscono al sostegno dell'economia locale particolarmente sofferente per una serie di concause dovute, in buona parte, alla situazione di emergenza epidemiologica in corso;

Evidenziato che il Consiglio comunale intende destinare tali risorse, ancorchè provenienti da fondi diversi, a finalità economico sociale, attraverso l'attribuzione di un beneficio finanziario che si sostanzializzi in un beneficio per le famiglie, e più in generale di riflesso alla situazione economica e sociale locale, dando la preferenza ad una soluzione che lasci alle famiglie la maggior libertà possibile di come utilizzare un sostegno economico che esse possano derivare dal Comune, libertà che si traduce nella miglior utilità valutata direttamente dagli interessati, senza vincolo di destinazione del beneficio economico concesso, ma che tuttavia sia anche un ristoro rispetto alle spese alle quali le famiglie sono andate incontro a causa della Pandemia, recuperando così seppur in piccola quota una perdita economico sociale nella quale è incorsa la popolazione locale;

Ritenuto per ragioni di carattere pratico di attribuire questo fondo attraverso un contributo che si attua erogando Euro 20,00 per ogni residente del Comune che si avvale di un'utenza del Servizio idrico del Comune nell'anno 2021, cosicché parte del prezzo del consumo idrico viene coperto sin d'ora in parte con imputazione all'esercizio in corso di tale beneficio assunto a carico del Comune e in concreto l'utenza titolare della fattura relativa ne beneficerà per 20,00 Euro per ogni residente facente parte della famiglia anagrafica in corso alla data della presente deliberazione che si avvalga della specifica utenza;

Evidenziato a tal proposito che la fattispecie si pone quindi nell'alveo della Concessione di contributi per i quali si può riassumere quanto segue:

- compiti fondamentali del Comune, sono:

--- ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, rappresentare la Comunità locale curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo;

--- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della stessa Legge svolgere tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

- l'art. 53 dello Statuto comunale prevede con riferimento alla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, da determinarsi con regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

- il Comune di Sella Giudicarie ha un Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati, introdotto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2017, e con le modificazioni introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 febbraio 2019 e con la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 5 agosto 2020, ed ancora modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24 giugno 2021, ed ulteriormente integrato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30 novembre 2021, di coordinamento delle molteplici ipotesi contributive, per la predeterminazione, e con esso, della pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi nella concessione dei contributi ai sensi della L.P. 30 novembre 1993, n. 22, che all'articolo 19, comma 1;

- l'attribuzione del vantaggio ai residenti nel Comune con finalità di carattere economico e sociale, per come lo si intende con la presente, è da considerarsi prima di tutto un sostegno alle famiglie e pertanto si ritiene appropriato inserire un'ipotesi di tal genere nel Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici sopra citato, con

aggiunta all'art. 21 Inerente "interventi a favore delle famiglie" di un comma 2 dove si prevede questo speciale concorso finanziario;

Ritenuto quindi di introdurre la modificazione regolamentare trovando la propria ragione di essere nelle disponibilità finanziarie citate e di precisare sin d'ora le disponibilità finanziarie che devono essere di riferimento per la sua attuazione;

Evidenziato che ad oggi, il Comune dispone, di risorse complessive tali da poter introdurre i benefici economici oggetto della presente deliberazione, ma senza la necessità di adottare particolari provvedimenti per assicurare la tenuta degli equilibri gestionali e finanziari che già ben garantiti dal complesso delle risorse disponibili;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige la L.R. 3 maggio 2021, n. 2, come segue:

- parere sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale il quale precisa che i Fondi di riferimento per attingere le risorse per il presente provvedimento possono di principio essere utilizzati per interventi di sostegno di carattere economico e sociale e come si afferma nel caso della "quota TARI" per altri interventi ritenuti maggiormente utili sul proprio territorio, e ne possono beneficiare le famiglie: con riferimento in via generica a queste finalità ed all'introduzione della nuova previsione regolamentare si emette parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa; tuttavia si deve anche tenere presente che sussistono indicazioni giurisprudenziali che vedono la necessità che le risorse siano convogliate con particolare attenzione a situazioni specifiche e ben giustificate con particolare attenzione ai casi di particolare difficoltà derivanti dalla pandemia;

- parere favorevole di regolarità contabile della responsabile delegata del Servizio finanziario

Ritenuto, anche rispetto a quanto osservato nel parere del segretario, che la presente deliberazione, così come riguarda tutta la popolazione dei residenti sul Comune, sia di evidente corrispondenza con la volontà normativa insita nelle disposizioni e nelle indicazioni ministeriali, perché si attribuisce a ciascun cittadino un beneficio finanziario che certamente, per il basso valore individuale, trova ampia corrispondenza in un tipo di danno economico che ha riguardato tutti, per spese necessitate come quelle più sopra esemplificate, e ciò garantisce aderenza alla realtà ed ai fatti del beneficio individuale unico, soluzione a colpo sicuro, quando sarebbe pressoché impossibile su tali importi e tipo di spese, rispetto alle quali si attua una soluzione indennitaria, arrivare ad un'analisi che possa portare a differenziare in maniera certamente equa e proporzionale il sostegno finanziario caso per caso: inoltre nell'ambito locale gran parte delle risorse delle famiglie vengono quotidianamente riversate da parte di moltissimi su esercizi e attività economiche locali e quindi si avrà un ritorno delle somme erogate dal Comune a favore di una ripresa economica e sociale, finalità già della normativa dalla quale derivano i fondi e che trova corrispondenza nelle finalità statutarie proprie e normative del Comune;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige D.P.G.R. 1° febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare gli articoli 26, 27, 28, 79 ed 81;

Sentita una breve illustrazione del Consigliere delegato Luigi Bruno Bianchi

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da parte dei dodici membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1. Per i motivi esposti in premessa nel Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici (adottato con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2017 e s.m.i. con Deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 del 26 febbraio 2019, n. 36 del 5 agosto 2020, n. 23 del 24 giugno 2021 e n. 47 del 30 novembre 2021), di introdurre il comma 2, all'art 21 "Interventi a favore delle famiglie" con il seguente testo:

"Il Comune di Sella Giudicarie, concede a tutti i residenti nel Comune alla data del 15 dicembre 2021 che si servono di utenze domestiche del Servizio idrico comunale un beneficio economico di 20,00 Euro, che viene erogato mediante copertura parziale del costo del servizio per tale importo cosicchè in concreto l'utenza domestica beneficia del contributo comunale per 20,00 Euro per ogni residente facente parte della famiglia anagrafica che si avvale della specifica utenza.

Il corrispondente importo non verrà quindi richiesto in pagamento all'utenza all'atto dell'emissione della fattura".

Il beneficio viene finanziato dal Comune impegnando la spesa nell'esercizio 2021, relativa al numero di residenti nel territorio comunale, utilizzando le risorse disponibili a valere sull'avanzo d'amministrazione vincolato derivante dai trasferimenti per il tramite delle deliberazioni della Giunta provinciale che trovano titolo nei Fondi introdotti con gli artt. 106, comma 1, e 112 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i.

Fermo restando che all'erogazione si può provvedere direttamente con atti gestionali, nei limiti in cui il Piano esecutivo di gestione contiene assegnazioni derivanti dall'utilizzazione delle somme derivanti dai fondi sopra citati, la Giunta comunale ha facoltà di indicare distinzioni applicative, e modalità operative che si ritengano più opportune."

3. Di dare attuazione alla disposizione regolamentare, considerando che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento trova imputazione al capitolo di spesa 12051.04.1105 del Piano esecutivo di gestione e che la concessione del beneficio con l'impegno verrà perfezionata con determinazione del Responsabile Servizio competente;

4. Di dichiarare il presente provvedimento, ad unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 per le motivazioni in premessa citate;

5. Di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti locali. approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2, è ammessa opposizione, da presentare alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e (alternativamente) ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente, la Consigliera delegata alla firma Susan Molinari

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.